



Unione dei Comuni della Tremezzina

STATUTO

Approvato dai Comuni dell'Unione con i seguenti atti:

- Comune di Colonno deliberazione C.C. n° 35 del 30.11.2004 pubblicata il 17.12.2004;
- Comune di Griante deliberazione C.C. n° 45 del 26.11.2004 pubblicata il 29.11.2004;
- Comune di Lenno deliberazione C.C. n° 35 del 25.11.2004 pubblicata il 01.12.2004;
- Comune di Mezzegra deliberazione C.C. n° 35 del 26.11.2004 pubblicata il 01.12.2004;
- Comune di Ossuccio deliberazione C.C. n° 25 del 29.11.2004 pubblicata il 30.11.2004;
- Comune di Tremezzo deliberazione C.C. n° 24 del 29.11.2004 pubblicata il 30.11.2004.

Recepito dall'Unione dei Comuni della Tremezzina con delibera della Giunta n° 3 del 24.01.2005

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1

Principi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni della Tremezzina - in seguito chiamata "Unione" - è costituita volontariamente, ai sensi art. 32 del D.Lgs.267/2000, dai Comuni di Colonno, Griante, Lenno, Mezzegra, Ossuccio, Tremezzo.
2. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Lombardia e della provincia di Como ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo articolo 5.
3. Il presente Statuto, approvato, unitamente all'atto costitutivo, dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione a maggioranza dei due terzi delle/dei consigliere/i assegnate/i, disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente Locale autonomo "Unione dei Comuni della Tremezzina".
4. Il territorio dell'Unione è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Colonno, Griante, Lenno, Mezzegra, Ossuccio, Tremezzo.
5. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.
6. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2

Finalità

1. L'Unione della Tremezzina, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle Autonomie Locali, della legge sulle Autonomie Locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo

delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

2. L'Unione della Tremezzina, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.
5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia, la Regione e lo Stato sono informati a principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
6. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le funzioni e servizi di cui all'articolo 5.
7. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente Statuto adottata dai consigli comunali a maggioranza dei due terzi delle/dei consigliere/i assegnate/i.

Articolo 3

Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio economico della Tremezzina, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale, compatibili con le risorse ambientali;
 - b) promuovere l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

- c) valorizzare il patrimonio storico ed artistico dei paesi e le loro tradizioni culturali;
- d) favorire la qualità della vita della propria popolazione, la tutela e l'esercizio dei diritti civili e sociali, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- e) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- f) favorire l'integrazione fra la costa, l'entroterra e la montagna;
- g) esercitare un efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione dei Comuni;
- h) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Articolo 4

Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e dei criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

Articolo 5

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, in corrispondenza a quanto deliberato dai comuni partecipanti all'Unione, sono affidate all'Unione della Tremezzina, in via di primo trasferimento, le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:
 1. Organi istituzionali;
 2. Polizia locale;

3. Polizia amministrativa;
4. Anagrafe e stato civile;
5. Servizio Statistico
6. Ufficio tecnico, gestione demanio e patrimonio, urbanistica e gestione del territorio;
7. Il coordinamento e lo sviluppo sul territorio dell'Unione delle attività culturali, turistiche, artistiche, sportive, ricreative, nonché la gestione delle corrispondenti iniziative anche di interesse intercomunale;
8. la realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali di interesse intercomunale e, se del caso, la loro gestione (quali, ad es. impianti sportivi, case di riposo, RSA, biblioteche, scuola bus);
9. la progettazione e la gestione dei servizi informatici e telematici standardizzati ed in rete, anche di interesse intercomunale;
10. la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni nonché la promozione e la diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e dei servizi di competenza comunale;
11. la gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse di uno o più Comuni e/o dell'Unione;
12. le competenze e la gestione in materia di demanio lacuale, aree portuali e navigazione;
13. distribuzione gas metano;
14. la programmazione, progettazione, la realizzazione e la gestione, diretta o indiretta, dei servizi per l'infanzia, gli anziani, l'assistenza sociale e sanitaria;
15. la programmazione, progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi per l'istruzione, la formazione, il diritto allo studio;
16. l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico;
17. la protezione civile, le attività sovracomunali di difesa del suolo e di tutela ambientale;
18. le attività di interesse sovracomunale in materia di mobilità e trasporti;
19. la gestione di tributi e tariffe;

20. servizi amministrativi;
2. Sono altresì affidate all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica, anche avvalendosi di consulenze esterne nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

Articolo 6

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 5, deliberato dai comuni si perfezionerà mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni, atti amministrativi occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono le annesse, tariffe e contributi, ivi comprese le loro determinazioni, il loro accertamento e prelievo.

Articolo 7

Scioglimento dell'Unione e recesso

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza dei due terzi delle/i consigliere/i assegnate/i.
2. Il recesso dall'Unione di uno o più comuni deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi delle/dei consigliere/i assegnate/i non determina lo scioglimento dell'Unione stessa, ove ne rimangano parte almeno due Comuni.

3. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
4. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricata/o della liquidazione trasmette ai consigli dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi: le giunte provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
5. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo V - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.
6. In caso di fusione da parte di alcuni fra i Comuni che la hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è dovuta, con determinazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi:
 - a) all'Unione ovvero al Comune unificato che li gestisce anche per conto dei comuni non aderenti in base ad apposita convenzione;
 - b) ai singoli Comuni pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente .
7. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate dalla lettera b).
8. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo.

Articolo 8

Sede dell'Unione, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è individuata da apposita delibera dell'Unione, all'interno del territorio della stessa. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in modo diverso, purché nell'ambito del territorio che la delimita.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
4. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali. La/il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
5. Presso la sede, la giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare all'albo pretorio, per la pubblicazione degli atti o degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Articolo 9

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) il consiglio
 - b) la giunta
 - c) la/il presidente

Articolo 10

Consiglio dell'Unione

1. Il consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio è composto dalle rappresentanti e dai rappresentanti dei comuni di Colonno, Griante, Lenno, Mezzegra, Ossuccio, Tremezzo.
3. Ciascun consiglio comunale provvede a designare le proprie/i propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione, scegliendoli fra le componenti e i componenti del consiglio stesso o fra gli assessori.
4. Spettano alla maggioranza consiliare di ogni Comune due rappresentanti, uno dei quali è, di diritto, il sindaco; spetta alla minoranza consiliare una/un rappresentante.

5. Qualora un consiglio comunale sia stato eletto sulla base della presentazione di una sola lista e non vi sia quindi minoranza, esso designa comunque tre rappresentanti.
6. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di cui all'art. 1 comma 1 e, successivamente, entro sessanta giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale. Decorso tale termine di sessanta giorni, il Consiglio può comunque essere convocato quando sia stata designata, da parte dei Comuni, la maggioranza dei componenti del consiglio stesso.
7. Il Consiglio dell'Unione viene integrato delle/dei nuove/i rappresentanti ogniqualvolta .si proceda all'elezione della/del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.
8. Le rappresentanti ed i rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi consigli.
9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del consiglio dell'unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
10. Le dimissioni da consiglieri/e dell'unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di adozione della deliberazione di sostituzione da parte del consiglio comunale competente.

Articolo 11

Competenze del consiglio dell'Unione

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, in relazione alle funzioni ed ai servizi di cui all'art. 5, adottando tutti gli atti previsti dalla Legge. Il consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) la convalida delle proprie componenti e dei propri componenti;

- b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e l'ordinamento degli uffici e dei e servizi;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni con la provincia, con le comunità montane, con comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione.
 - f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) gli acquisiti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, della/del segretaria/o di altre/i funzionari;
 - j) gli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.
 - k) l'affidamento dell'esercizio di funzioni amministrative a proprie società di capitali o a terzi;
 - l) la partecipazione dell'Unione come fondatore o associato a fondazioni e associazioni nonché a consorzi istituiti ai sensi della normativa vigente;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del

consiglio nella sua prima seduta e comunque entro 60 gg., a pena di decadenza.

3. Il consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni o la giunta possono sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.
4. Il Consiglio, nell'adottare il bilancio di previsione approva le linee programmatiche presentate dal presidente e nell'adottare il conto consuntivo ne verifica l'attuazione.

Articolo 12

Funzionamento del consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente dell'Unione.
2. Il consiglio dell'Unione è presieduto da un presidente eletto nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Il consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni consiliari, secondo norme contenute in apposito regolamento.
4. La prima seduta del consiglio dell'unione viene convocata e presieduta dalla/dal consiglieria/e anziana/o per età.

Articolo 13

Presidente e giunta dell'Unione

1. La giunta dell'Unione è composta dalla/dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla legge in relazione alle dimensioni dell'Unione ed al numero dei Comuni partecipanti, assicurando comunque che sia garantita la rappresentanza, nella Giunta, di tutti i Comuni. Ove il numero dei Comuni aderenti risulti superiore al numero massimo dei componenti della Giunta consentito dalla legge, i Sindaci dei Comuni che non siano rappresentanti in Giunta da assessori o dal Presidente, partecipano alle riunioni di Giunta come invitati permanenti, senza diritto di voto. Ad uno degli assessori sono attribuite le funzioni di Vice presidente.
2. Non più della metà degli assessori potranno essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché facenti parte della giunta e/o dei consigli dei comuni associati.
3. La/il Presidente dell'Unione, che deve essere un sindaco dei comuni facenti parte dell'unione stessa, e le/gli assessore/i vengono eletto/e dal consiglio nella prima seduta.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese, su liste comprendenti l'indicazione di Presidente e Assessore/i e con voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei consigliere/i assegnate/i.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, le ascendenti e gli ascendenti, le discendenti e i discendenti, le parenti ed affini e i parenti ed affini sino al terzo grado della/del Presidente.
6. In caso di dimissioni o decadenza di un assessore, o di nomina di un nuovo assessore, provvede il Presidente, fatta salva l'approvazione del Consiglio entro 60 giorni dal provvedimento presidenziale. La mancata approvazione comporta la decadenza dell'assessore.
7. Qualora, nella prima votazione, nessuno ottenga la maggioranza, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute; qualora in nessuna

votazione si raggiunga la maggioranza prevista al precedente quarto comma, il consiglio è sciolto.

8. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento del consiglio per l'impossibilità di eleggere la/il Presidente e la giunta dell'Unione, ciascun comune provvede a ridesignare le proprie rappresentanti ed i propri rappresentanti entro il termine di cui all'art. 10, comma 6, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta del consiglio dell'Unione.
9. Entro sessanta giorni dalla nomina, il presidente, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 14

Competenza della/del Presidente

1. La/il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
2. La/il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività delle assessorie e degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive alla/al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. La/il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli dell'apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio.
4. La/il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5. La/il Presidente può concedere delega alle assessore o agli assessori, per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
6. La/il Presidente nomina la/il Vicepresidente, scegliendolo tra gli Assessori.
7. Il Presidente dell'Unione
 - a) Nomina e designa, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - b) Nomina, i responsabili di Servizio nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, per quanto attiene alla durata degli incarichi;
 - c) Esercita ogni altra funzione e adotta ogni altro atto di sua competenza in base alle disposizioni normative e statutarie vigenti.
 - d) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - e) promuove direttamente o avvalendosi dei funzionari dell'Unione, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Unione;
 - f) compie gli atti conservativi dei diritti dell'Unione.

Articolo 15

Competenza della giunta

1. La giunta collabora con la/il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente regolamento al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente regolamento, della/del Presidente, della/del segretario o delle/dei funzionari.
3. La giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
4. La giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

5. La Giunta dell'Unione, dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che riguardino beni mobili.
6. La Giunta dell'Unione autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.
7. Con deliberazione della Giunta dell'Unione possono essere costituite, anche per periodi determinati, Consulte tematiche, con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi di governo dell'Unione.

Articolo 16

Decadenza e revoca della/del Presidente e della giunta

1. Le dimissioni della/del Presidente, ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente da tutti gli assessori/e comportano la decadenza dell'intera giunta.
2. La/il Presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta delle/dei consigliere/i assegnate/i, che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione è sottoscritta da almeno due quinti; delle/dei consigliere/i assegnate/i e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere inoltre il nominativo della nuova candidata Presidente o del nuovo candidato Presidente e delle/dei nuove/i assessore/i.
4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. Il consiglio può disporre la revoca della nomina di una/un assessora/e e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera giunta.
7. La/il Presidente e le/gli assessore/i durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione delle/dei successori.

Articolo 17

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità - previste dalla normativa vigente - con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione si applicano le disposizioni contenute nella legge 23 aprile 1981 n.154.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'unione.

Articolo 18

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso gli enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Articolo 19

Permessi ed indennità

2. Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell'Unione si applicano le norme della 265/99 e successivo decreto di attuazione.

Articolo 20

Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta delle/dei componenti del consiglio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
2. Entro un anno dall'insediamento, il consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i

regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni facenti parte per quindici giorni.

Articolo 21

Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Articolo 22

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Unione.

Articolo 23

Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, la comunità montana, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che le/i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.
4. Per le stesse finalità di cui al comma 1 il Presidente può convocare e presiede la riunione dell'Assemblea dei Consigli Comunali dell'Unione, alla quale sono invitati tutti i consiglieri comunali e gli assessori dei Comuni dell'Unione.

Articolo 24

Istanze, osservazioni, proposte

1. Le cittadine, i cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della comunità montana e della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate agli organo competente, che deve pronunciarsi in merito, di norma, entro il termine di novanta giorni.
3. Le presentatrici ed i presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o una/un loro rappresentante esplicitamente delegata/o per iscritto - possono essere sentite/i dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Articolo 25

Referendum consultivo

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali .
2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:
 - a) il consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i;
 - b) la metà dei consigli comunali dei comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i;
 - c) il venticinque per cento, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autenticate delle promotrici e dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dalle elettrici e dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente Statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i; qualora il referendum sia richiesto dal consiglio dell'Unione e dai consigli comunali, il giudizio di ammissibilità verrà espresso da un apposita commissione.
6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli aventi diritto al voto amministrativo nell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dalla/dal Presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall' esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dalle/dai consigliere/i assegnate/i.

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Articolo 26

Rapporto con i comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate sia della giunta che del consiglio, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.

2. L'Unione invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 27

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Comunità Montana, con la Provincia, con i Comuni limitrofi e con gli altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta delle/dei componenti, nella quale devono essere indicati:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;

b) i fini e la durata della convenzione;

c) le modalità di finanziamento;

3. Le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

4. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Articolo 28

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma e tutti gli altri strumenti previsti dalla programmazione negoziata, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle

disposizioni contenute nell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e nell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

- a) tempi previsti;
- b) modalità di finanziamento;
- c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Articolo 29

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 267/2000, provvede alla determinazione della propria pianta organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e disciplina con appositi regolamenti:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e

tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.

4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Articolo 30

Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della pianta organica e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte.

2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

3. In ogni caso di scioglimento il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati, secondo la previsione dei corrispettivi posti in pianta organica.

4. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.

Articolo 31

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

2. L'Unione informa le/i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori democraticamente individuate/i circa gli atti e i provvedimenti che riguardano

il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 32

Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto *dall'art. 33 comma 5 D.Lgs. 267/2000*.

Articolo 33

Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - contributi erogati dallo Stato;
 - contributi erogati dalla regione;
 - contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
 - contributi erogati dalla comunità montana;
 - trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - diritti per servizi pubblici, tariffe e contributi;
 - introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare, le tariffe, adeguandole per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Articolo 34

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa ed introita trasferimenti dai Comuni, secondo indirizzi definiti nelle delibere di trasferimento di funzioni e servizi e modalità approvate con i provvedimenti di bilancio.

Articolo 35

Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 152 D.Lgs. 267/2000.

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti dell'Unione, ferma restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Articolo 36

Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.

2. Il primo anno finanziario dell'Unione inizia dal momento della costituzione dell'Unione.

3. Il bilancio di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura di programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.

4. Al bilancio annuale sono allegati:

- la relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio pluriennale;
- tutti i documenti previsti dall'articolo 172 D.Lgs. 267/2000;
- L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Articolo 37

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto patrimoniale; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nell'art. 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza delle/dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'art. 227 D.Lgs. 267/2000:

- la relazione illustrativa della giunta che, ai sensi dell'art. 231 D.Lgs. 267/2000 esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

- la relazione della/del revisore del conto, ai sensi dell'art. 227 c. 4 lett. b) D.Lgs. 267/2000
- l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 38

Controllo interno

1. È facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile della/del responsabile del servizio finanziario, ai sensi art. 153 c. V D.Lgs. 267/2000.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dalla/dal responsabile del servizio finanziario: in mancanza di detta attestazione, l'atto non è esecutivo, come previsto dall'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata ed integrata dalla L. 265/99.

Articolo 39

Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio della/del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di

controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Articolo 40

Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 41

Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Articolo 42

Economato

I. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto una/un responsabile, per la gestione di cassa delle spese

d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153 c. VII D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43

Personale

1. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione - a norma dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata ed integrata dalla L.265/99 - ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi.

Articolo 44

Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione nomina un Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, ovvero tra dipendenti degli enti locali in possesso di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio.

Articolo 45

Bilancio di programmazione finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione delibera nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.
2. Per la gestione dell'esercizio 2000, il Consiglio dell'Unione approva il bilancio di previsione.

Articolo 46

Gestione del servizio di tesoreria

1. Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria ogni riscossione ed ogni pagamento avvengono presso le tesorerie dei comuni componenti.

Articolo 47

Prima costituzione del Consiglio

1. In sede di prima costituzione del consiglio le nomine dell'art. 6 devono essere effettuate da ciascun comune entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dello presente statuto.